

31972R2760

Regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/12/1972 pag. 0001 - 0002

edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0130

edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 2 pag. 0149

edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0130

edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0213

edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0213

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto l'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che un protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, un protocollo finanziario ed un atto finale sono stati firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati il protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi allegati, il protocollo finanziario e le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dei due protocolli e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Le disposizioni dei due protocolli, in conformità rispettivamente dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entrano in vigore il primo giorno del mese che segue la data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui al paragrafo 1 dei suddetti articoli.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee stabilisce l'atto di notifica, in applicazione rispettivamente degli articoli 63 e 12 dei due protocolli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERF

